

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LXX.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1952**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANSONE**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	830		
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i> ):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . .	830	<i>Decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vicesegretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica.</i> (520-224) . . . . .	832
PRESIDENTE . . . . .	830	PRESIDENTE . . . . .	832
<i>Decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836</i> (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): <i>Elargizione a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.</i> (520-226)	830	<i>Decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055</i> (Discussione e ratifica): <i>Aumento dei limiti per gli accreditamenti a favore degli uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero.</i> (520-164) . . . . .	832
PRESIDENTE . . . . .	830, 831	PRESIDENTE . . . . .	832
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	831	<i>Decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 405,</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Trattamento economico degli assuntori ferroviari.</i> (520-192) . . . . .	833
<i>Decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 per cento ».</i> (520-222) . . . . .	831	PRESIDENTE . . . . .	833
PRESIDENTE . . . . .	831	<i>Decreto legislativo 30 giugno 1957, n. 568,</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.</i> (520-193) . . . . .	833
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.</i> (520-223) . . . . .	832	PRESIDENTE . . . . .	833
PRESIDENTE . . . . .	832	<i>Decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 733,</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle Ferrovie dello Stato.</i> (520-194) . . . . .	833
		PRESIDENTE . . . . .	833

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

	PAG.
<i>Decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438</i> Discussione e ratifica): <i>Perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato.</i> (520-195) . . . . .	834
PRESIDENTE . . . . .	834
<i>Decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 70</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.</i> (520-188)	834
PRESIDENTE . . . . .	834
<i>Decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504,</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i> (520-212)	835
PRESIDENTE . . . . .	835
<i>Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433,</i> (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): <i>Istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.</i> (520-211) . . . . .	835
PRESIDENTE . . . . .	835, 836
DE' COCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	835
<i>Decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394</i> (Stralcio, discussione e diniego di ratifica): <i>Istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici.</i> (520-206)	837
PRESIDENTE . . . . .	837
DE' COCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	837
<i>Decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753</i> (Stralcio, discussione e diniego di ratifica): <i>Trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi.</i> (520-214) . . . . .	837
PRESIDENTE . . . . .	837, 838
DE' COCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	838
<i>Decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372:</i> <i>Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242. Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale di Apuania</i> (Stralcio). (520-174) . . . . .	838
PRESIDENTE . . . . .	838
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	838

**La seduta comincia alle 9,30.**

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettiol Giuseppe e Biasutti.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere. (520-226).**

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente: « Elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali e agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-226.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Il Ministro dell'interno il 7 marzo 1950, presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1140, concernente: « Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, recante elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle forze armate di polizia vittime del dovere ».

Tale disegno di legge, assegnato alla I Commissione permanente (Interni) venne esaminato dalla Commissione stessa nella seduta del 2 febbraio 1951, e la relativa discussione fu rinviata in attesa di un nuovo testo che il Governo dichiarò di dover presentare, tenendo conto del parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro). Tale Commissione, in data 18 gennaio 1952, aveva, infatti, espresso parere favorevole, con alcune osservazioni.

Il Governo ha, invece, preferito, in sede di ratifica, presso la nostra Commissione, del

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, trasferire, nel testo della legge di ratifica medesima, la sostanza delle modifiche che costituivano il disegno di legge n. 1140, preannunciandone il ritiro.

Do lettura, pertanto, del testo della legge di ratifica proposto dal Ministro dell'interno:

## ART. 1.

« Il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Articolo unico. — È sostituito dal seguente:*

« La misura delle elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1° luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle dei sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle forze armate medesime.

Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sarà tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte.

Sono soppresse le parole « e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale » contenute nel secondo comma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181 ».

## ART. 2.

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per la maggiore spesa di carattere continuativo, con i fondi stanziati nel capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e, per la spesa conseguente all'applicazione delle maggiorazioni arretrate, valutata in lire 20 milioni, mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo l'approvazione del testo proposto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 22 luglio 1947, numero 836, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

*(È approvata).*

Do lettura del testo originario dell'articolo unico del decreto legislativo in oggetto:

« La misura delle elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100 mila.

Sono soppresse le parole « e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale » contenute nel secondo comma dell'articolo unico summenzionato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo in votazione l'articolo 1 del testo proposto dal Governo, sostitutivo dell'articolo unico testé letto.

*(È approvato).*

Avverto che la formula di ratifica e articolo unico costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, poc'anzi letto.

*(È approvato).*

L'articolo aggiuntivo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito della ricostruzione-redimibile 3,50 per cento ». (520-222).**

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente: « Emissione di un prestito redimibile denominato " Prestito della ricostruzione-redimibile 3,50 per cento " ».

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-222.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo. Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro del tesoro espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 26 ottobre 1946, numero 262, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, concernente norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (520-223).**

PRESIDENTE. Il Ministro della pubblica istruzione propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, concernente: « Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge, assume il numero 520-223.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro della pubblica istruzione espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto la

VI Commissione permanente (Istruzione), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1243, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari - economisti e dei vicesegretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica. (520-224).**

PRESIDENTE. Il Ministro della pubblica istruzione propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente: « Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economisti e dei vicesegretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-224.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo. Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro della pubblica istruzione espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto la VI Commissione permanente (Istruzione), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 107, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

**Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055, concernente aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero. (520-164).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055, concernente: « Aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero » (520-164).

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto la XI Commissione permanente (Lavoro), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 8 ottobre 1947, numero 1055, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 405, concernente trattamento economico degli assuntori ferroviari. (520-192).**

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 405, concernente: « Trattamento economico degli assuntori ferroviari ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge assumerà il n. 520-192.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro dei trasporti espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto l'VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 18 ottobre 1946, numero 405, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato. (520-193).**

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente: « Disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge assumerà il n. 520-193.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro dei trasporti espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto l'VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 30 giugno 1947, numero 568, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 733, concernente liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle ferrovie dello Stato. (520-194).**

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 733, concernente: « Liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle ferrovie dello Stato ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

*(È approvata).*

Avverto che il disegno di legge assumerà il n. 520-194.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro dei trasporti espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto l'VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 17 luglio 1947, numero 733, è ratificato ».

*(È approvata).*

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato. (520-195).**

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti aveva presentato proposte di modificazioni alla ratifica del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente: « Perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato ».

Quindi, in base al noto ordine del giorno approvato dalla Commissione nella seduta del 19 giugno 1952, il disegno di legge medesimo doveva esser deferito alla Commissione degli interni.

\*Successivamente, invece, le modificazioni vennero ritirate. Pertanto, dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro dei trasporti espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto l'VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, è ratificato ».

*(È approvata).*

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 70, concernente aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili previsti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata. (520-188).**

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 70, concernente: « Aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

*(È approvata).*

Avverto che il disegno di legge relativo assumerà il n. 520-188.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro dei trasporti espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo stesso, e nulla in contrario avendo opposto l'VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 2 aprile 1946, numero 70, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (520-212).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle poste e telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente: « Nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Avverto che il relativo disegno di legge assume il n. 520-212

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge relativo.

Riferirò io stesso brevemente.

Era intendimento del Ministro delle poste e telecomunicazioni di presentare, in sede di ratifica, al suddetto decreto legislativo, alcune modificazioni. In pari tempo, è stato, però, presentato dal Ministro stesso il disegno di legge concernente: « Modifiche e integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 » (3001), disegno di legge che, approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 29 ottobre 1952, è ora all'ordine del giorno della VII Commissione permanente (Trasporti). Pertanto, il Ministro medesimo ha ritenuto opportuno di ritirare le modificazioni in sede di ratifica, riservandosi di presentarle presso tale altra Commissione, in sede di discussione del suddetto disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro delle poste e telecomunicazioni espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legi-

slativo medesimo, e nulla in contrario avendo opposto l'VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. (520-211).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle poste e telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente: « Istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Avverto che il relativo disegno di legge assume il n. 520-211.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

DE' COCCI; *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 7 del decreto legislativo in oggetto dispone, come è noto, che a disimpegnare le mansioni di segretario del Consiglio sia chiamato un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII.

Tale disposizione, tenuto conto della natura essenzialmente tecnica delle complesse e delicate questioni demandate all'esame del Consiglio, ha dato luogo in passato a qualche inconveniente facilmente intuibile, in quanto i funzionari amministrativi chiamati alla carica di segretario, non possedendo le specifiche cognizioni atte a far loro intendere nella più ampia eccezione i provvedimenti discussi dal Consiglio, hanno assolto con molto disagio, seppure con molta buona volontà, il loro compito e, senza l'ausilio di esperti, non avrebbero potuto, in molti casi, riportare esattamente nei verbali o negli altri documenti ufficiali le deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.

Non può disconoscersi, infatti, che le funzioni squisitamente tecniche e scientifiche del Consiglio superiore presuppongono nel segre-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

tario una preparazione specifica, soprattutto considerando che nei consessi del genere le funzioni di quest'ultimo non si limitano alla semplice convocazione dei membri ed alla registrazione a verbale delle loro dichiarazioni, ma importano la preparazione del lavoro preliminare e la elaborazione ed il coordinamento di quello svolto in seduta.

Non sembra, pertanto, che si possa esplicitamente negare la possibilità di nominare presso il Consiglio un segretario appartenente ai ruoli tecnici e scientificamente ben preparato. D'altronde, non può nemmeno escludersi che, in future evenienze, la particolare personalità di un funzionario o imprevedibili ragioni di opportunità possano consigliare o rendere necessaria la nomina di un segretario dei ruoli amministrativi.

Pertanto, tenuto conto della convenienza di dare alla norma contenuta nell'articolo 7 una più vasta portata, si ritiene che sarebbe più opportuno lasciare all'amministrazione la facoltà di far cadere la scelta del segretario, di volta in volta, sulla persona ritenuta più idonea, purché di gruppo A, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli amministrativi o tecnici.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha, quindi, proposto il seguente testo come legge di ratifica:

## ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, è ratificato con le seguenti modificazioni:

« ART. 3. — *Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

Il Ministro, con suo decreto, può anche costituire, in seno al Consiglio, delle commissioni speciali per lo studio dei singoli problemi, chiamandone anche a far parte esperti non membri del Consiglio ».

« ART. 6. — *È aggiunto il seguente terzo comma:*

« Le sedute straordinarie, compresa quella per la designazione del Presidente, sono presiedute dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ».

« ART. 7 — *È sostituito dal seguente:*

« Il Segretario del Consiglio è nominato dal Ministro tra i funzionari, di grado non inferiore all'8°, dei ruoli di gruppo A dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

« ART. 8. — *Dopo le parole: membri aggregati, sono aggiunte le parole: e al segretario ».*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura del testo originale dell'articolo 3 del decreto legislativo in oggetto:

« Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può chiamare a far parte del Consiglio predetto, come membri straordinari per singoli affari, non più di due persone di particolare competenza tecnica nelle materie in discussione.

Il Ministro, con suo decreto, può anche costituire, in seno al Consiglio, delle Commissioni speciali per lo studio dei singoli problemi ».

Pongo in votazione il comma sostitutivo del secondo comma di tale articolo, proposto dal Governo, e testé letto.

(È approvato).

Do lettura del testo originale dell'articolo 6 del decreto legislativo in oggetto:

« Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta al mese, ed in via straordinaria quando ne sorga la necessità.

Per la seduta prevista nell'articolo precedente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni ».

Pongo in votazione il terzo comma aggiuntivo a tale articolo, proposto dal Governo e testé letto.

(È approvato).

Do lettura del testo originale dell'articolo 7 del decreto legislativo in oggetto:

« Il segretario del Consiglio è nominato dal Ministero fra i funzionari amministrativi di gruppo A di grado non inferiore all'8° ».

Pongo in votazione il testo sostitutivo di tale articolo, proposto dal Governo e testé letto.

(È approvato).

Do lettura del testo originale dell'articolo 8 del decreto legislativo in oggetto:

« Ai componenti il Consiglio superiore tecnico per le telecomunicazioni e ai componenti delle Commissioni e ai membri aggregati, no-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

minati ai sensi del primo comma dell'articolo 3, spettano i gettoni di presenza nella misura massima stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623 ».

Pongo in votazione la modifica dell'articolo 8, proposta dal Governo e testé letta.

*(È approvata).*

Avverto che la formula di ratifica e le modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sul diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici. (520-206).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle poste e telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente: « Istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici ».

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Avverto che il relativo disegno di legge assume il n. 520-206.

E all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

DE' COCCI, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che il provvedimento in questione prevedeva, per il servizio di abbonamento telegrafico diretto fra privati, l'uso di apparati aritmici (telescriventi) impiantati nelle sedi e domicili degli interessati, i quali avrebbero dovuto poter corrispondere fra loro: a) utilizzando soltanto circuiti o centrali telegrafiche di pertinenza dell'amministrazione delle poste e telegrafi e realizzando in tal modo collegamenti diretti fissi permanenti; ipotesi che non avrebbe a rigore avuto bisogno di disciplina in quanto già prevista dal codice postale; b) utilizzando i circuiti telefonici urbani o interurbani e le relative centrali delle società concessionarie, in modo da realizzare sull'impianto telefonico già esistente anche comunicazioni telegrafiche (servizio telex), successivamente o contemporaneamente.

In proposito, è da far rilevare che la norma è del tutto superflua, in quanto essa trovava già in precedenza una propria completa

disciplina nel codice postale, il quale, all'articolo 169, dispone che si provvede con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione, alle concessioni aventi per oggetto l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato.

Quanto alla seconda ipotesi prevista dal decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, premesso che il servizio telex non è stato ancora neppure sperimentato in Italia, è da rilevare che, in dipendenza dell'evolversi della tecnica, per realizzare i collegamenti telegrafici urbani e interurbani fra privati non vi sarà più necessità di utilizzare i circuiti e le centrali delle società telefoniche concessionarie.

Perciò, venendo a cessare anche l'ipotesi prevista dalla lettera b), il decreto legislativo di cui trattasi ha esaurito la sua funzione e le sue norme non hanno più ragion d'essere, essendone venuto meno l'oggetto.

Di conseguenza, il Ministro delle poste e telecomunicazioni propone il diniego di ratifica del decreto stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di diniego di ratifica:

« Il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, non è ratificato ».

*(È approvata).*

Avverto che tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sul diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi. (520-214).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle poste e telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente: « Trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi ».

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Avverto che il relativo disegno di legge assume il n. 520-214.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

DE' COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, l'articolo 2 del decreto in questione detta norme particolari per le modalità di assunzione dei contingenti di operai temporanei occorrenti per i lavori di costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. Essendo tali disposizioni del tutto superate con l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce le nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, potrebbe essere richiesta l'abolizione dell'intero articolo, che dovrebbe, a rigore, già considerarsi decaduto in virtù del disposto dell'articolo 40 della richiamata legge n. 67, il quale dichiara abrogate tutte le disposizioni contrastanti con la legge medesima.

In particolare, il primo comma dell'articolo 2, del decreto in questione prevede che l'amministrazione possa procedere senza particolari formalità all'inquadramento di una aliquota di operai temporanei, da determinarsi in relazione alle necessità effettive dei servizi di telecomunicazioni. Tale disposizione è, per altro, superata dall'articolo 17 della nuova legge sullo stato giuridico, il quale stabilisce che gli operai temporanei vengono prescelti, entro i limiti consentiti, fra gli operai giornalieri che, alla data di entrata in vigore dalla legge, siano in servizio da più di 90 giorni consecutivi.

Circa il secondo comma dell'articolo, il quale stabilisce che la residenza degli operai temporanei deve intendersi quella fissata dall'amministrazione all'atto della loro assunzione, deve rilevarsi che disposizione analoga è contenuta nel testo unico di legge approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e che, quindi, non vi è motivo di mantenere in vigore la norma esaminata, che appare del tutto pleonastica.

Il terzo comma dell'articolo 2 prescrive che le categorie degli operai temporanei, in relazione ai lavori loro demandati e alla capacità ad essi richiesti, sono determinate con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro. A tale disposizione va sostituita la norma contenuta nell'articolo 18 della legge n. 67, ove è stabilito che le amministrazioni interessate, nell'attribuire la qualifica di mestiere, devono tener conto delle tabelle annesses alla legge medesima e delle mansioni

effettivamente esercitate dal personale operaio. Anche l'articolo 1 del decreto è superato con l'entrata in vigore della citata legge n. 67.

Di conseguenza, il Ministro delle poste e telecomunicazioni propone il diniego di ratifica del decreto stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, lo dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di diniego di ratifica:

« Il decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, non è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

**Stralcio dei decreti legislativi 3 aprile 1947, n. 372, concernente istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e 31 marzo 1948, n. 242, concernente modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana. (520-174).**

PRESIDENTE. L'onorevole Togni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, dei decreti legislativi: 3 aprile 1947, n. 372, concernente: « Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana »; e 31 marzo 1948, n. 242, concernente: « Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-174.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Forze armate di polizia, vittime del dovere » (520-226):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente emissione di un prestito redimibile denominato "Prestito della Ricostruzione-Redimibile 3,50 per cento" » (520-222):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, concernente norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (520-223):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica » (520-224):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055, concernente aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli Uffici del lavoro che debbono provvedere alla spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero » (520-164):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 405, concernente trattamento economico degli assuntori ferroviari » (520-192):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » (520-193):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 733, concernente liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle ferrovie dello Stato » (520-194):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato » (520-195):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 70, concernente aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata » (520-188):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni » (520-211):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (520-212):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici » (520-206):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi » (520-214):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Ambrosini, Basile, Bellavista, Bannani, Bianco, Buzzelli, Codacci Pisanelli, Cerabona, Chatrian, Chini Coccoli Irene, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Geraci, Germani, Lozza, Luzzatto, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Spoleti e Tozzi Condivi.

Sono in congedo:

Bettiol Giuseppe e Biasutti.

**La seduta termina alle 11.**